

PRETURA ROMA (ordinanza) _____
21 GENNAIO 1989

ESTENSORE: **BONACCORSI**

PARTI: **BRIGLIADORI**

(Avv. Bernardi, Manfredonia)

TATTILO EDITRICE S.R.L.

(Avv. Bonanni)

SAN FRANCISCO FILM S.R.L.

METRO FILM S.R.L.

(Avv. Rocchetti)

Personalità (diritti della) •
Diritto all'utilizzazione
economica dell'immagine •
Negoziato di cessione del •
Contenuto • Trasferimento del
diritto dal cessionario ad un terzo
• Liceità • Fattispecie.

Ove la protagonista di un film abbia ceduto il diritto all'utilizzazione economica della propria immagine al produttore in termini ampi e comprensivi e col solo limite del divieto di utilizzazione dell'immagine nuda (da intendersi nel caso di specie come divieto dell'utilizzazione del nudo frontale e integrale), l'ulteriore cessione del diritto di utilizzazione economica dell'immagine dell'attrice è lecita, rientrando nelle facoltà consentite dalla legge (artt. 45 e 46 della legge sul diritto d'autore) al produttore ai fini della commercializzazione dell'opera cinematografica.

Personalità (diritti della) •
Diritto all'identità personale •
Pubblicazione su una rivista di
foto tratte dai fotogrammi di un
film • Presentazione • Fattispecie
• Lesione dell'identità personale
• Sussistenza.

È lesiva dell'identità personale la pubblicazione in una rivista di foto in pose discinte di un'attrice, tratte dai fotogrammi di un film, quando le modalità di presentazione delle foto medesime

(la copertina della rivista ad effetto, l'impressione, ingenerata nei lettori con l'accompagnamento al servizio fotografico di una intervista in effetti mai rilasciata, di un esplicito consenso della persona alla pubblicazione) siano tali da suscitare nel pubblico la persuasione che l'attrice abbia accettato di spogliarsi per la prima volta per quella rivista contrariamente all'intendimento in precedenza manifestato di non posare nuda; né deve indurre a diversa conclusione il dato che, essendo le foto ricavate da fotogrammi del film, alla cui produzione l'attrice aveva ovviamente prestato il suo consenso, non potrebbe reputarsi sussistente la lesione del diritto della ricorrente, attesa la profonda diversità tra l'opera cinematografica, in cui anche la singola foto di nudo può trovare una giustificazione nell'ambito del contesto narrativo, e il servizio fotografico isolatamente considerato.

Personalità (diritti della) •
Diritto all'identità personale •
Lesione • Provvedimento
interinale di riparazione •
Modalità.

Nel caso in cui la lesione dell'identità personale di un soggetto debba ricollegarsi, essenzialmente, alla notizia, recata con grande risalto dalla copertina di una rivista, di un servizio fotografico in essa contenuto, può costituire un provvedimento interinale idoneo a riparare la situazione lesiva la pubblicazione di un comunicato di chiarimento sulla copertina del numero successivo della rivista stessa.

RILEVATO IN FATTO. — Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. del 2 dicembre 1988 Eleonora Brigliadori lamentava che il n. 12 della rivista Playmen edito dalla Tattilo Editrice, uscito pochi giorni prima, aveva pubblicato, con il rilievo che è d'uso per i grandi servizi fotografici autorizzati di nudo (locandine promozionali, foto e titoli di copertina) un servizio, corredato da relativo articolo a firma Harold Crowley, contenente illustrazioni che riproducevano a tutta

pagina per le 10 pagine il ritratto di essa esponente ripreso in situazioni particolari al fine esplicito di evidenziarne aspetti di nudo.

La ricorrente precisava di non aver mai posato per la rivista Playmen per il servizio sopracitato e di non aver mai rilasciato l'intervista che fungeva da commento al servizio stesso. La maggior parte di tali immagini, infatti, risultava abusivamente tratta dai fotogrammi di scena o in qualche caso, addirittura, da fotografie per uso esclusivo del reparto trucco del film « La cintura », di cui essa Brigliadori era stata interprete. Inoltre, alcune di tali illustrazioni risultavano palesemente contraffatte al fine di mettere meglio in risalto la nudità della ricorrente, promessa ai lettori in modo enfatico e volgare dal titolo di copertina della rivista che recava a caratteri cubitali la dicitura « Violenta la 1ª volta di Eleonora Brigliadori ».

Aggiungeva che la pubblicazione di tali foto era avvenuta a sua totale insaputa, senza, quindi, che essa avesse mai prestato il suo consenso. Inoltre, a prescindere dalla mancata autorizzazione alla diffusione dell'immagine, la detta diffusione per le sue modalità di attuazione risultava gravemente lesiva dell'onore, del decoro e della reputazione di essa ricorrente, poiché attraverso di essa si era voluto intenzionalmente travisare l'identità personale ed artistica « scorlando dolosamente l'idea di una Brigliadori che ha ormai abbandonato il personaggio sul quale ha costruito la sua affermazione artistica per dedicarsi al più facile filone della pornografia o dell'eroticismo ».

Faceva, infine, rilevare che in data 24 novembre 1988 la RAI Radiotelevisione Italiana aveva disdetto il contratto già stipulato con essa ricorrente per la presentazione dello « Zecchino d'Oro » proprio a causa del servizio di « nudo » apparso su Playmen.

Tutto ciò premesso, e deducendo l'illecita utilizzazione della sua immagine, per la cui riproduzione nessun consenso aveva prestato, nonché la violazione del suo diritto all'identità personale — costituendo la pubblicazione su Playmen del servizio in oggetto un travisamento tale da incidere gravemente sulla sua identità personale professionale — la Brigliadori chiedeva a questo Pretore di

adottare gli opportuni provvedimenti d'urgenza ritenuti idonei ad ovviare al pericolo di danno grave ed irreparabile cui erano esposti i suoi diritti immateriali, disponendo l'immediato ritiro dal commercio delle copie in circolazione del n. 12 della rivista Playmen del mese di dicembre 1988, con l'inibizione alla Tattilo Editrice di ogni ulteriore commercializzazione e distribuzione del detto n. 12 della rivista stessa, con autorizzazione del sequestro delle copie di quest'ultima e del materiale fotografico utilizzato per la pubblicazione del servizio riguardante la signora Brigliadori, ordinando, infine, la pubblicazione, a cura e spese della Tattilo Editrice, degli emanandi provvedimenti giudiziali sulla rivista Playmen e su tutte le testate giornalistiche che avevano pubblicizzato il servizio di Playmen, facendo così indirettamente la pubblicità alla rivista stessa.

Il Pretore, con decreto immediato in pari data (2 dicembre 1988), nel disporre la comparizione delle parti, inibiva in via provvisoria e urgente alla Tattilo Editrice S.p.A. ogni ulteriore utilizzazione, cessione a terzi, ristampa, ecc., delle immagini della ricorrente come pubblicate sul n. 12 della detta rivista.

All'udienza fissata per la trattazione della causa, si costituiva in giudizio la Tattilo Editrice S.p.A., la quale si opponeva al ricorso, invocando, in primo luogo, l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, avendo, col servizio dedicato alla Brigliadori, accompagnato da un testo redazionale di contenuto elogiativo, inteso informare i lettori del crescente successo di un'artista di fama nazionale giunta ad interpretare, per la prima volta, la parte di protagonista di un importante film.

Deducava, comunque, di avere acquistato legittimamente il diritto di riproduzione delle immagini con contratto del 14 ottobre 1988 dai produttori del film « La cintura » (Metrofilm s.r.l. e San Francisco Film s.r.l.) che chiedeva di chiamare in causa, anche perché costoro si erano espressamente dichiarati titolari dei diritti di utilizzazione commerciale, sulla base dei documenti che produceva. Escludeva, in ogni caso, ogni potenzialità lesiva delle immagini al decoro, all'onore, alla reputazione e all'identità personale della ricorrente.

Veniva istruita la causa con la produzione di numerosi documenti, con l'interrogatorio libero della ricorrente e con l'esame di un teste in via di sommarie informazioni (Alberto Tarallo, coordinatore generale della rivista Playmen).

Veniva altresì disposta la chiamata in causa delle società produttrici del film « La cintura », le quali, nel costituirsi in giudizio, deducevano che la cessione dei diritti di utilizzazione delle foto di scena del film alla Soc. Tattilo era stata effettuata legittimamente, nel pieno rispetto del contratto di scrittura artistica intervenuto con la Brigliadori e principalmente per finalità di carattere pubblicitario, anche in linea con il genere del film, avente un indubbio contenuto erotico.

Acquisite agli atti le note difensive autorizzate dei procuratori delle parti, dopo un'ampia discussione orale il Pretore si riservava di decidere.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — Il ricorso è solo parzialmente fondato.

La Brigliadori ha articolato le sue difese puntando sui due principali aspetti del pregiudizio lamentato e cioè della lesione del diritto all'immagine e del diritto all'identità personale. Ora, alla stregua delle risultanze emerse in esito alla sommaria istruttoria esperita, conformemente alla natura del procedimento d'urgenza, la ricorrente non può invocare tutela per l'asserita lesione del primo dei diritti, come sopra dedotto, mentre più plausibile appare la doglianza per quanto concerne il secondo profilo della sua posizione giuridica soggettiva.

A) *Diritto all'immagine.*

La Brigliadori ha ceduto il suo diritto all'immagine (che è un bene disponibile) alle società produttrici del film « La cintura », le quali, a loro volta, ne hanno disposto legittimamente in favore della Tattilo Editrice S.p.A. Giusta i contratti di scrittura artistica versati in atti (artt. 8 e 16), deve ritenersi conferita alle società produttrici un'ampia e generica autorizzazione all'esercizio del diritto di utilizzazione economica dell'immagine dell'attrice, relativamente a qualsiasi foto (di scena) o fotogramma, nelle forme più varie e onnicomprensive, senza alcuna riserva di particolari facoltà al-

l'attrice (di scelta o approvazione di singole immagini), col solo limite del divieto di utilizzazione dell'« immagine nuda » e, in particolare, del nudo frontale. Tale limitazione deve intendersi riferita al nudo integrale, poiché il seminudo, nella vita di tutti i giorni (non solo sulle spiagge, ma anche per vie e piazze: vedi le comuni audaci minigonne che poco nascondono delle gambe femminili, per non parlare delle esibizioni stradali della ben nota « Ciciolina ») non impressiona e non scandalizza più nessuno. Non si deve dimenticare che l'epoca attuale è caratterizzata da una profonda rivoluzione sessuale e familiare: è l'età degli anticoncezionali liberamente propagandati ed incoraggiati (anche per combattere il flagello dell'AIDS), dell'educazione sessuale, del continuo « discorso sul sesso » che dilaga nei mass media (v. i recenti dibattiti televisivi, sul tema « cinema e sessualità » a proposito del film di Bellocchio « Diavolo in corpo ») e nella vita privata. Non deve, perciò, destare meraviglia l'attribuzione del carattere « culturale » ad una rivista « per soli uomini » come Playmen, che rivela indubbiamente pregi culturali e informativi in senso lato (come è stato riconosciuto dalla giurisprudenza citata dalla difesa della resistente), oltre che costituire rilevante veicolo pubblicitario, di promozione dei film e degli attori presentati. Alla luce di tale realtà, non avrebbe avuto senso una clausola contrattuale che avesse voluto impedire la divulgazione del seminudo. Né risulta provata l'affermazione della ricorrente secondo cui il film sarebbe privo di scene di nudo integrale tali da rendere plausibile l'interpretazione restrittiva della clausola limitatrice di cui all'art. 16 (divieto di utilizzazione di « foto e/o fotogramma recante la sua immagine nuda »).

Nella specie, le foto pubblicate su Playmen non sono certamente di nudo integrale. Esse sono state recepite, a livello di pubblica opinione e di stampa (v., in particolare « Epoca » n. 1992 dell'11 dicembre 1988, pp. 60-63) come immagini di una donna « tutta disinta », che però « non è nuda, al massimo sfoggia mutandine e reggiseno a balconcino »; il quotidiano « Il Tempo » — v. ritaglio in atti, fascicolo ricorrente — parla di « istantanee varianti dal dis-

cinto al seminudo ». La stessa Brigliadori, attraverso i suoi legali (v. lettera alla RAI in data 22 dicembre 1988, nonché difese giudiziali: p. 11 note autorizzate) riconosce di non figurare nuda in alcuna delle immagini pubblicate da Playmen. Non si tratta quindi di foto di nudo integrale, rientranti nel divieto contrattuale, anche a voler ritenere sussistente il malizioso ritocco di taluna delle immagini mediante l'artificiosa creazione di una zona d'ombra nelle parti pudende, di cui però non si ha prova sicura, per quanto emerge in questa fase di cognizione sommaria e abbreviata.

Deve ritenersi, pertanto, che siano state rispettate le clausole contrattuali da parte delle società produttrici del film, non apparendo in alcun modo censurabile la cessione dei diritti di utilizzazione delle foto da esse attuata, quali soggetti legittimati, anche per legge (artt. 45-46 l.d.a.), ad utilizzare le immagini in funzione della commercializzazione dell'opera cinematografica, senza che possa aver rilevanza il concorrente fine di lucro dell'editore che ha pubblicato le immagini stesse (v. Pret. Roma, ord. 16 maggio 1987, Knect/Tattilo Editrice).

B) Diritto all'identità.

Fondata appare, invece, la doglianza della Brigliadori sotto il profilo della dedotta lesione del diritto all'identità personale (come enunciato nella nota sentenza della Cass. n. 3769 del 1985), in relazione, cioè, all'esigenza di tutela dell'interesse che ha ogni individuo a veder rappresentata fedelmente, in modo veritiero, la propria personalità, come rilevabile dalle manifestazioni che ne ha fatto.

Ora, appare leso tale diritto della ricorrente in relazione al peculiare modo di presentazione del servizio sulla copertina della rivista. Infatti, il sottotitolo a grossi caratteri (nel c.d. « occhiello » o « strillo » grafico) che figura nella parte alta, a sinistra, della copertina, riprodotto in grande le sembianze dell'attrice, contiene un'espressione equivoca e fuorviante (« Violenta la 1^a volta di Eleonora Brigliadori! »), tale da ingenerare, nel pubblico dei lettori di media avvedutezza — che limiti lo sguardo alla

locandina pubblicitaria e alla copertina della rivista, tanto più che questa viene messa in vendita in confezione sigillata da un rivestimento di cellophane — la falsa opinione che l'attrice abbia consentito di spogliarsi per la prima volta per Playmen, venendo così a scalfire l'immagine che la Brigliadori è riuscita a crearsi, di giovane attrice che non ha mai accettato di posare nuda, e che la stessa sembra interessata a mantenere inalterata, nella proiezione sociale della sua personalità. Va rilevato, al riguardo, che la ricorrente ha tenuto sempre a ribadire pubblicamente, col suo comportamento univoco e con ripetute dichiarazioni alla stampa (di cui è traccia negli atti del procedimento), nonché di udienza (senza essere smentita dalle controparti), di non avere mai posato nuda in 10 anni di carriera professionale, nonostante le allettanti offerte ricevute. Ora, trattasi di un atteggiamento che, a prescindere da ogni valutazione moralistica, corrisponde ad una precisa scelta di vita e di costume, che merita di essere rispettata, anche se, al giorno d'oggi, di per sé non vi è nulla di disdicevole, per un'attrice, nell'essere ritratta nuda, in pose non invereconde, per riviste del tipo di Playmen. Tuttavia, non può non riconoscersi che una cosa è interpretare un film, il quale, come opera dell'ingegno, ha sempre una sua propria valenza e un'autonoma sfera di valutazione, anche se di carattere erotico, altra cosa è esporsi senza veli per un servizio di nudo da pubblicare su una rivista destinata agli adulti (e ciò senza arrivare a parlare, per quest'ultima, di mercificazione del nudo femminile alla stampa di un qualsiasi prodotto di consumo, come fa la sentenza della Corte d'Appello di Roma 8 settembre 1986, in *Dir. aut.*, 1987, 505, citata dalle parti).

Invero, è innegabile la differenza tra foto « posate », avulse dal contesto narrativo di un'opera cinematografica, e immagini di una sequenza di film. Appaia chiara tale distinzione ove si consideri che mentre le foto singolarmente prese possono assumere, in relazione alla posa o al diverso atteggiamento più o meno inverecondo della modella, valore di mera esibizione sessuale fine a sé stessa, idonea semmai ad eccitare compiacimento erotico e morbose fantasie del lettore, nell'opera cinematografica, invece,

anche le scene più spinte possono inserirsi armonicamente nello sviluppo filmico senza suscitare repulsione o disgusto per oscenità e senza alterare il quadro espressivo o i toni drammatici, costituendo elementi essenziali, o utili, della vicenda narrata, cioè dello schema drammatico e conflittuale del rapporto descritto, in un complesso equilibrio tra forma e contenuto, fra messaggio e linguaggio espressivo. La serie di fotogrammi audaci assume, allora, valore di mezzo di espressione nel proporre la storia di un rapporto di coppia ambiguo, violento e tormentato (come sembra essere quello narrato nel film « La cintura », tratto da una commedia di Moravia), costituisca, cioè, un modo di descrivere il rapporto oggetto del discorso cinematografico, e come tale deve essere valutata, anche in relazione al pregio artistico, poiché il film, ancorché non raggiunga le vette della perfezione stilistica e contenutistica di un « capolavoro », ha pur sempre una sua dignità artistica.

Fondatamente, perciò, la ricorrente si duole che non risulti chiaramente, nelle modalità di presentazione del servizio in copertina, trattarsi di immagini enunciate da un film dalla stessa interpretato. Tali modalità, va ribadito, lungi dal dare l'idea che l'attrice avesse avuto, per la prima volta, la parte di protagonista in un film dal contenuto violento (come pretende la società Tattilo Editrice), erano idonee a suscitare un'ingannevole impressione sulla natura e sulla provenienza delle immagini (che non erano, peraltro, di nudo completo, come l'allettante pubblicità di copertina lasciava presagire, pur promettendo situazioni alquanto piccanti e scandalistiche: Violenta...) e a travisare, perciò, la personalità dell'attrice in ordine all'atteggiarsi del suo consenso sulle precise modalità di ripresa e destinazione delle fotografie (sequenze cinematografiche o foto di scena).

In questa prospettiva, in relazione cioè alla peculiarità dell'opera cinematografica rispetto alle singole foto di posa giornalistica, non può affermarsi, e non è neppure rilevante, che l'attrice, prestandosi a girare un film dal contenuto erotico, come « La cintura », avesse con ciò implicitamente rinunciato alla sua identità artistico-professionale, quale conosciuta in precedenza, cominciando

a mutare personaggio (senza dire che il film, pur girato, non era ancora in programmazione e non lo è tuttora, perché incompleto e suscettibile quindi di modifiche, adattamenti, riduzioni, tagli, ecc. nella versione definitiva).

Deve riconoscersi, inoltre, come elemento concorrente nel processo di alterazione dell'identità della Briigliadori, che la stessa è del tutto estranea alla realizzazione e pubblicazione del servizio di cui trattasi, contrariamente a quanto potrebbe apparire dall'intervista (che presupporrebbe comunque un coinvolgimento personale e diretto della interessata), intervista che accompagna le immagini a guisa di commento e che invece pare non sia stata rilasciata nei termini che figurano nel testo (come si desume dalla dichiarazione scritta del fotografo Roberto Rocchi; lo stesso teste Tarallo, peraltro, ha ammesso di non avere affatto avvertito la Briigliadori, nel corso della conversazione telefonica avvenuta tra i due, della prossima pubblicazione delle foto e dell'intervista). Si trattava, quindi, di una semplice conversazione per telefono, che non aveva, chiaramente, il contenuto e la finalità di una consapevole intervista, correlata alla pubblicazione del servizio fotografico. Giustificato è, pertanto, l'interesse della Briigliadori ad escludere la veridicità dell'intervista; la quale, nei termini in cui appariva, cioè nelle espressioni che venivano attribuite alla ricorrente, di esplicito riferimento al contenuto del film e alla carriera dell'attrice (e quindi al suo debutto in un film « decisamente morboso », dopo aver « rifiutato molti copioni del genere »), lasciava trasparire una condotta (inesistente) di espressa adesione e consenso a quella particolare forma di utilizzazione delle immagini del film e al modo di presentazione del servizio nel suo complesso. È da escludere, poi, la configurabilità di un consenso implicito per effetto della mancata reazione dell'attrice alla precedente pubblicazione sulla rivista « Novella 2000 » di talune delle foto poi apparse su Playmen.

In definitiva, il ricorso va disatteso per quanto riguarda il dedotto profilo della lesione del diritto all'immagine (l'originaria prospettazione della lesione arrecata anche all'onore, al decoro e alla reputazione si è rivelata subito inconsi-

stente), mentre merita un limitato accoglimento per quanto concerne l'identità personale della ricorrente, esposta a pregiudizio, come sopra si è evidenziato, per le concrete modalità di presentazione al pubblico del servizio in questione, che non possono essere scriminate in alcun modo, non avendo attinenza diretta con l'affermato esercizio del diritto di cronaca da parte della resistente, e non risultando giustificabili neppure alla stregua delle deroghe di cui all'art. 97 l.d.a. (di stretta interpretazione).

S'impone, perciò, per quanto di ragione, l'emissione di un provvedimento d'urgenza, idoneo, in qualche misura, ad attenuare se non ad elidere, l'entità del pregiudizio arrecato alla sfera di diritti personalissimi della ricorrente, non suscettibili di reintegrazione per equivalente (il che giustifica il ricorso alla procedura d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.).

C) *Il contenuto del provvedimento interinale.*

La ricorrente ha chiesto sostanzialmente, come misura di immediata riparazione, una rettifica a norma di legge, invocando espressamente l'applicazione, seppure in via analogica, dell'art. 8 della legge sulla stampa, il quale, però, prevede la pubblicazione della rettifica solo sul giornale o periodico che ha divulgato l'originaria notizia da rettificare.

Misura idonea e sufficiente appare, perciò, la pubblicazione di un'acconcia comunicazione di chiarimento (come formulata in dispositivo) sulla copertina della stessa rivista Playmen (nel prossimo numero, compatibilmente per i tempi tecnici di stampa), essendo stata proprio la copertina l'elemento di maggior pregiudizio per il diritto all'identità della ricorrente, mentre non si ritiene di accogliere l'ulteriore richiesta di pubblicazione su altri giornali, anche perché il clamore di stampa verificatosi — che dovrebbe giustificare tale ampliata forma di pubblicità del provvedimento giudiziale — è più direttamente riferibile alla decisione della RAI di escludere in tronco l'attrice dallo « Zecchino d'Oro », pur se sollecitata dalla particolare sensibilità dei Frati dell'Antoniano di Bologna, ai quali quelle foto, certamen-

te non pornografiche, potevano comunque apparire scabrose e non consone allo spirito della trasmissione (anche se è doveroso rilevare che successivamente la RAI ha confermato la fiducia alla Brigliadori ammettendola a presentare un programma di carattere familiare natalizio « Sotto l'albero », trasmesso, per una singolare coincidenza, proprio da un luogo di pertinenza di altro ordine monastico: Certosa di Padula).

Le società chiamate in causa, contro le quali nessuna domanda è stata proposta dalla ricorrente, possono essere estromesse dal giudizio, per l'accertata loro estraneità ai fatti in contestazione.

P.Q.M.:

a) dispone l'estromissione dal presente giudizio delle società chiamate in causa;

b) in parziale accoglimento del ricorso e così modificando il decreto emesso *inaudita altera parte*, ordina alla Tattilo Editrice S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, di pubblicare sulla copertina del prossimo numero della rivista Playmen, a mo' di rettifica e precisazione, un comunicato, di adeguato spazio e rilievo grafico, del seguente tenore: « Per disposizione del Pretore di Roma, che ha accolto parzialmente il ricorso d'urgenza proposto dall'attrice in data 2 dicembre 1988, si precisa che Eleonora Brigliadori non ha posato nuda per Playmen e che le sue immagini pubblicate sul n. 12 di questa rivista del dicembre 1988 erano tratte da un film. Il servizio, come realizzato e presentato, non era stato approvato o autorizzato espressamente dalla Brigliadori; come poteva sembrare dal testo dell'intervista che lo accompagnava »;

c) fissa il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Il Pretore di Roma affronta, col provvedimento qui pubblicato, due tra gli aspetti più interessanti nella recente elaborazione del tema dei diritti della personalità: il problema dell'efficacia del consenso, prestato dall'interessato alla pubblicazione della propria immagine e quindi della stessa qualificazione del negozio con cui si dispone del diritto alla utilizzazione economica della propria immagine; il tema della tutela dell'identità personale del ritrattato ove la pubblicazione dell'immagine avvenga con modalità tali da porlo in una falsa luce agli occhi del pubblico.

I fatti di causa, del resto abbastanza noti per i resoconti che ne hanno fornito gli organi di stampa, possono essere così riassunti: un'attrice vede pubblicato su un periodico un servizio di foto tratte dai fotogrammi di un film da essa girato. La natura delle foto, che, ancorché non di nudo integrale la ritraggono in pose discinte e provocanti, il risalto che gli viene dato già sulla copertina della rivista, il loro accompagnamento con un'intervista alla stessa attrice, ma da questa in effetti non rilasciata, creano nel pubblico l'impressione che quell'attrice, abbandonando il suo precedente atteggiamento di ripulsa verso le forme di facile pubblicità che un servizio del genere è in grado di dare, abbia deciso di farsi ritrarre nuda appositamente per quella rivista e, soprattutto, inducono la RAI a disdettare il contratto che prevedeva la partecipazione dell'attrice ad una trasmissione per bambini.

La ricorrente lamentava, dunque, da un lato, l'illiceità della cessione del diritto di utilizzazione economica della propria immagine operata dal produttore del film, dall'altro la compromissione dell'identità personale cagionata con la pubblicazione del servizio fotografico a fronte della proiezione che essa aveva voluto costantemente dare alla propria personalità artistica.

Il Pretore di Roma, nell'esaminare il primo profilo delle doglianze della ricorrente, prende le mosse da un'affermazione di principio senza dubbio condivisibile, anche se bisognosa forse di una formulazione teorica più accurata di

quella che ne offre il Giudicante. Non è, infatti, il diritto all'immagine *tout court* ad essere disponibile, secondo quanto reputa il Pretore, ma — come si è cercato di dimostrare in altra occasione (cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine*, in questa *Rivista*, 1988, 1 ss.; la possibile considerazione in termini di valore, patrimonialmente rilevante, di taluni aspetti della personalità umana è del resto evidente, negli ultimi tempi, nel pensiero di diversi autori: cfr. G.B. FERRI, *Il negozio giuridico tra libertà e norma*, II ed., Rimini, 1989, 160 nota 194; F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, III, 1, Milano, 1988, 106-107; S. GATTI, *Il diritto all'utilizzazione economica della propria popolarità*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, I, 355 ss.) — il diritto, di natura patrimoniale, alla utilizzazione economica dell'immagine. Partendo, comunque, dalla premessa della natura disponibile del diritto all'immagine, si ricostruisce la vicenda *de qua* nei termini, abbastanza lineari e persuasivi di un ulteriore atto di disposizione di quel diritto da parte di chi se ne era reso cessionario dal titolare. Atto di disposizione perfettamente lecito, ad avviso del Pretore, poiché rientrando nelle facoltà consentite al cessionario del diritto di utilizzazione economica, dovendosi, secondo il Giudicante, interpretare restrittivamente, e cioè come avente riguardo al solo nudo integrale, alla luce anche dei modelli di comportamento sociale correnti, la clausola che precludeva l'utilizzazione dell'immagine nuda.

Sussiste, invece, secondo il Pretore la lesione lamentata dalla ricorrente della propria identità personale, per il diverso significato che sono suscettibili di assumere, rispettivamente, le scene di nudo nell'ambito di un film o alcune fotografie, di per sé considerate, potendo essere le prime adeguatamente giustificate dal contesto narrativo e drammatico in cui si inseriscono, al contrario delle seconde. Tale lesione, essendo stata principalmente arrecata dalla presentazione del servizio, e con grande risalto, sulla copertina del periodico viene reputata riparabile, dal Giudicante, attraverso la pubblicazione di un comunicato di pre-

cisazioni proprio sulla copertina del numero successivo del periodico.

Volendo svolgere qualche rapida annotazione sul provvedimento pretorile, non ci si riesce a sottrarre all'impressione di una certa contraddittorietà tra la enunciazione, così diffusamente svolta, della radicale diversità tra la utilizzazione del fotogramma nella sua sede, per così dire, naturale (e cioè nell'ambito dell'opera cinematografica) o, al contrario, in un servizio fotografico, e la affermazione della liceità della cessione del diritto di utilizzazione economica dell'immagine da parte del produttore alla rivista. Se, infatti, come abbiamo anche in altra occasione sottolineato (cfr. *nota di richiami* a Trib. Roma 7 ottobre 1988, in questa *Rivista*, 1989, 172), il negozio di cessione del più volte citato diritto di utilizzazione economica dell'immagine deve essere interpretato, come ogni altro contratto, alla stregua dei criteri ermeneutici recepiti dal codice civile agli art. 1362 ss., allora non sembra che si possa ritenere che un'utilizzazione, in ipotesi, del tutto difforme della destinazione originaria del ritratto, sia consentita alla luce di un'interpretazione secondo buona fede del contratto. Forse, non sarebbe qui fuor di luogo anche un richiamo alla dottrina della presupposizione, proprio perché l'attore o l'attrice che cedono il proprio diritto di utilizzazione economica dell'immagine, lo fanno sulla base della ragionevole aspettativa che quell'immagine sarà usata, anche al di fuori dell'opera filmica strettamente intesa, pur sempre per finalità di commercializzazione e promozione dell'opera stessa.

C.S.